

Alessandro Feola - Matteo Bolcato - Elisabetta Bernardel -
Alessandro Bonsignore - Alberto Amadasi - Camilla Tettamanti

**IL MEDICO LEGALE E LE
RESTRIZIONI IMPOSTE DAL
LOCKDOWN PER LA PANDEMIA
DI COVID-19: UN OCCASIONE
PER IMPLEMENTARE LE
MODALITÀ DI SMART WORKING?**

Estratto

IL MEDICO LEGALE E LE RESTRIZIONI IMPOSTE DAL LOCK-DOWN PER LA PANDEMIA DI COVID-19: UN'OCCASIONE PER IMPLEMENTARE LE MODALITÀ DI SMART WORKING?

THE MEDICO-LEGAL EXPERT AND THE RESTRICTIONS IMPOSED BY THE LOCK-DOWN DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC: AN OPPORTUNITY TO IMPLEMENT SMART WORKING METHODS?

Alessandro Feola*, Matteo Bolcato, Elisabetta Bernardel***, Alessandro Bonsignore****, Alberto Amadasi*****, Camilla Tettamanti*******

RIASSUNTO

Il medico-legale, soprattutto nell'esercizio della funzione di consulente per gli Uffici Giudiziari, prima degli altri professionisti sanitari ha dovuto far fronte all'informatizzazione del Sistema Giustizia. Nel corso degli anni, anche se in modo talvolta incompiuto, sono state introdotte in ambito medico-legale e giuridico delle innovazioni legate alla informatizzazione quali l'utilizzo della posta elettronica certificata, della firma digitale e del Processo Civile Telematico. Recentemente, le limitazioni imposte dalla pandemia di COVID-19 hanno permesso a molti di riscoprire quelle potenzialità, solo intraviste e spesso dimenticate, sino ad avanzare l'ipotesi di celebrazione di interi processi con modalità telematiche. Gli autori analizzano gli aspetti del lavoro « a distanza » nei vari ambiti di interesse della medicina legale.

SUMMARY

Before than the other health professionals, the medico-legal expert had to face the computerization of the Legal System. Over the years, even if not fully applied, innovations related to the digitalization of the trial such as the use of certified e-mail, digital

* Dipartimento di Medicina Sperimentale, Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Napoli, Italia.

** Dipartimento di Neuroscienze, Università degli studi di Padova, Padova, Italia.

*** Magistrato Ordinario, Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Italia.

**** Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), Università degli studi di Genova, Genova, Italia.

***** Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche (DIMEC), Università degli studi di Bologna, Bologna, Italia.

Corresponding Author: Dott.ssa Camilla Tettamanti, Dipartimento di Scienze della Salute (DISSAL), Università degli studi di Genova, via de Toni 12 - 16132 Genova. E-mail: camilla.tettamanti@unige.it.

signature and the Civil Telematic Process, have been introduced in the medico-legal and juridical field. Recently, the limitations imposed by the COVID-19 pandemic has allowed many to rediscover those potentials, only glimpsed and often forgotten, until the hypothesis of celebrating entire trials with telematic methods has been advanced. The authors analyse aspects of « remote » work in the various fields of legal medicine.

Parole chiave: COVID-19, processo civile telematico, smart working.

Keywords: COVID-19, civil telematic process, smart working.

SOMMARIO:

1. Introduzione; 2. La procedura codicistica inerente l'attività di consulenza medico-legale; 3. La nomina del CTU con modalità telematica; 4. La nomina degli specialisti; 5. L'attività penalistica; 6. L'utilizzo dei sistemi informatici in epoca pandemica; 7. Le prospettive del Decreto Cura Italia sull'utilizzo dei sistemi informatici in epoca pandemica; 8. Conclusioni.

1. Introduzione.

Il medico-legale, soprattutto nell'esercizio della funzione di consulente per gli Uffici Giudiziari, forse prima degli altri professionisti sanitari, ha dovuto far fronte all'informatizzazione del Sistema Giustizia. Tra i primi si è reso conto delle enormi potenzialità logistiche, oltre che di risparmio di risorse, per sé e per la Pubblica Amministrazione (PA), grazie all'utilizzo dei servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC), di firma digitale e, sebbene con non poche problematiche, del Processo Civile Telematico (PCT), pur continuando a chiedersi per quale motivo sussistano ancora oggi, a distanza di ben otto anni dalla sua introduzione, stringenti limitazioni in ordine ai formati dei *files* ammessi e difficoltà di deposito di documentazione nei c.d. fascicoli telematici. Ha al contempo preso atto delle potenzialità rimaste inutilizzate a causa del perseverare di prassi non virtuose, come il continuo deposito di copie di cortesia cartacee, talvolta addirittura pretese, fascicoli telematici incompleti o pressoché scarni, modalità di deposito, di restituzione fascicoli cartacei e di richiesta di liquidazione dell'onorario che cambiano, non solo da un Ufficio Giudiziario all'altro, ma talvolta da una stanza all'altra dello stesso corridoio, giungendo addirittura alla paradossale discussione circa la validità di un deposito trasmesso via PEC agli Uffici Spese di Giustizia e all'utilizzo del sistema Istan-

zaweb¹). Ebbene, l'emergenza sanitaria mondiale dovuta alla pandemia da infezione di COVID-19, nella sua tragica brutalità, ha tuttavia permesso a molti di riscoprire quelle potenzialità, solo intraviste e spesso dimenticate, sino ad avanzare l'ipotesi di celebrazione di interi processi con modalità telematiche.

2. La procedura codicistica inerente l'attività di consulenza medico-legale.

Nell'ambito del processo civile, sebbene il procedimento di nomina del Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) sia disciplinato dagli artt. 193 e ss. del codice di rito, si riscontrano tuttavia differenti prassi nell'ambito dei diversi Tribunali e soprattutto a seconda che si verta nell'ambito del procedimento per Accertamento Tecnico Preventivo (ATP), puro o conciliativo che sia, o di quello di merito. Particolari perplessità sono sorte proprio nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva, di cui agli artt. 696 e 696 bis c.p.c., in quanto caratterizzati, diversamente dal procedimento di cognizione, da una deformalizzazione. Il che ha portato alcune Corti di merito a ritenere non applicabili all'ATP, in quanto non espressamente richiamate, le disposizioni concernenti il conferimento dell'incarico, previste, per l'appunto, per il giudizio di merito. Secondo tale impostazione, infatti, una volta tenutasi la prima udienza, nella quale generalmente si discutono le eccezioni preliminari ed in generale l'ammissibilità stessa del ricorso, il Giudice può provvedere alla nomina di uno o più consulenti senza disporre la convocazione per raccoglierne il giuramento, ovvero disponendo che gli stessi giurino in cancelleria (sebbene non sia chiaro in quale momento ciò si verifichi: probabilmente all'atto del ritiro dei fascicoli od al deposito della consulenza, dunque all'atto della loro restituzione), fissando egli stesso la data di inizio delle operazioni peritali, ossia del primo accesso, con facoltà per il Consulente di rinviare tale data. Tale impostazione si fonda, oltre che, come già detto, sull'omesso richiamo nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva delle disposizioni disciplinanti il conferimento dell'incarico previste per il giudizio di merito, anche sull'ormai consolidato orientamento secondo cui la mancata prestazione del giuramento da parte del consulente tecnico costituisca una mera irregolarità formale, inidonea a determinare l'invalidità del verbale e del relativo conferimento dell'incarico, ostandovi il principio di tassatività delle nullità²). Secondo altro orientamento, ad avviso degli Autori maggiormente garantista, seguito difatti in molti Uffici Giudiziari, nonostante l'assenza di un espresso richiamo alle norme di cui agli artt. 193 e ss. c.p.c., le stesse risultano applicabili anche ai procedimenti di istruzione preventiva, ravvisando pertanto la necessità che il conferimento dell'incarico avvenga in udienza, attesa l'importanza di tale momento, non solo da un punto di vista squisitamente formale, ma da un punto di

1) <https://lsg.giustizia.it>.

2) Cass. civ., sez. II, n. 14906 del 06.07.2011.

vista sostanziale, essendo quello il vero momento di contatto tra il Giudice ed il proprio ausiliario, eventualmente deputato a dirimere dubbi ed imprecisioni nella formulazione dei quesiti, nonché a circoscrivere i limiti dell'indagine che il Consulente è chiamato a svolgere. Eguali problematiche, poi, sia nell'ambito dei procedimenti di istruzione preventiva che di merito, si riscontrano nell'ipotesi, ormai divenuta regola, in cui l'incarico peritale venga affidato ad un Collegio composto (generalmente) da due o più professionisti. Problematiche di natura certamente pratica, ma non per questo di minore importanza, alla luce dell'efficienza e speditezza che il processo deve garantire³⁾. Ebbene se la L. 24/2017, meglio nota come Legge Gelli-Bianco ha imposto, nell'ambito che qui maggiormente interessa, ossia della responsabilità sanitaria, sia in ambito civile che penale la necessaria nomina di un Collegio, formato da uno specialista in Medicina Legale e da uno specialista nella branca afferente il caso concreto munito della necessaria esperienza, non ha tuttavia detto alcunché in merito alle modalità di nomina di tali soggetti, lasciando pertanto agli interpreti, e dunque ai Giudici, tali scelte. Ciò ha reso la sua concreta applicazione spesso difficoltosa, non tanto negli uffici giudiziari di grandi dimensioni, quanto piuttosto in quelli periferici o provinciali, nei quali la tendenza è quella di nominare consulenti iscritti in albo di altro Tribunale, ossia fuori circondario, per evitare il rischio di commistioni ed incompatibilità. Secondo una prima impostazione che considera la nomina del Collegio unitariamente, dunque non come conferimento di tanti singoli incarichi quanti sono i professionisti nominati, anche il conferimento dell'incarico non può che avvenire contestualmente per tutti i componenti del Collegio, di fatto costringendo il professionista diligente, in caso di mancata comparizione degli altri membri, di comparire più e più volte, fintantoché non si riesca a raggiungere la presenza di tutti. Il che, se da un punto di vista formale appare maggiormente aderente alla ratio della nomina di un Collegio, in concreto non garantisce affatto la celerità del giudizio, finendo per raggiungere il risultato contrario, sfiancando non solo le parti ma anche i consulenti. Secondo altra impostazione, prescindendo da un eccessivo e sterile formalismo, la nomina di un Collegio non presupporrebbe affatto, in quanto non espressamente previsto dalla Legge, il contestuale conferimento dell'incarico a tutti i suoi componenti, ben potendo procedersi, all'udienza fissata per tale incumbente, al conferimento dell'incarico al Consulente/i presente/i, senza indicare la data di inizio delle operazioni peritali, rinviando ad altra udienza per il conferimento al professionista non comparso, in occasione della quale verrà altresì fissato l'inizio delle operazioni peritali. Una volta conferito l'incarico, il Consulente può accedere al fascicolo telematico attraverso l'apposito programma con credenziali dedicate, ossia attraverso la Carta dei Servizi. Preme tuttavia sottolineare, come già accennato, che spesso i documenti inseriti siano incompleti o addirittura assenti. Tale carenza risiede nella stessa previsione legislativa, secondo cui gli atti introduttivi del giudizio, e dunque i documenti offerti in produzione unitamente agli

3) Cfr. art. 111 Cost.

stessi, ancora oggi possono essere depositati in forma cartacea, sussistendo un vero e proprio obbligo preclusivo di deposito telematico solo per gli atti c.d. endoprocedimentali. Tale limitazione appare del tutto incongruente con un sistema che volge verso la completa informatizzazione, e che, nei procedimenti caratterizzati dal deposito di copiosa documentazione, come appunto quelli di responsabilità sanitaria, porta ad una frammentazione del fascicolo, costringendo il Giudice e di riflesso il consulente, ad una certosina ricostruzione, barcamenandosi tra quella, iniziale depositata in forma cartacea e quella, talvolta anche ripetitiva, depositata telematicamente, con un dispendio di tempo non indifferente.

3. La nomina del CTU con modalità telematica.

Ebbene il legislatore dell'emergenza, forse per la prima volta davvero sensibile alle suddette problematiche, che, se prima costituivano solo un aggravio per il sistema, oggi rischiano di determinarne la paralisi, con la L. 27/2020⁴⁾, che ha convertito con modifiche il D.L. 18/2020, sembra aver riscoperto le potenzialità offerte dalla tecnologia anche per la gestione di tutta la fase di consulenza, dal conferimento incarico sino alle operazioni peritali, sebbene con qualche dimenticanza. Difatti, l'art. 83 del D.L. 18/2017, dopo aver disposto la sospensione, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, poi prorogato sino al 11 maggio, delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, ha disposto che i Capi degli Uffici, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile (poi divenuto dal 12 maggio) e il 30 giugno 2020, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, debbano adottare, d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti, le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Il Legislatore, ha espressamente previsto al co. 7., tra le misure che i capi degli uffici giudiziari possono adottare, specificando « f) *la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione*

4) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.

delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale; g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3; h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice ». Tale disposizione, in sede di conversione è stata modificata, nel senso che al co. 7 lett. « f), le parole: "e dalle parti" sono sostituite dalle seguenti: "dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione" ». È stata poi aggiunta la lett. h-bis), secondo cui « lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti ». Ebbene con tali modifiche il legislatore dell'emergenza ha a chiare lettere ricompreso tra le udienze che possano essere trattate con la modalità c.d. da remoto, di cui alla lett. f), anche quelle di conferimento dell'incarico al Consulente tecnico, od al Collegio peritale. Tuttavia, forse per dimenticanza, non avendo modificato in alcun modo la lett. h) ha di fatto sancito l'inapplicabilità della forma di udienza cartolare, ossia mediante lo scambio di memorie, per il conferimento dell'incarico al CTU, sebbene non si veda quali siano le problematiche concernenti la trattazione con tale modalità. Per quanto attiene alla modalità di cui alla lettera h), infatti, essa si concretizza nell'utilizzo degli strumenti offerti dallo stesso processo civile telematico e, sebbene sia completamente obliterata la fase dell'udienza, essa garantisce tutte le difese apprestate alle parti dal sistema « classico ». Da un punto di vista pratico, il conferimento dell'incarico secondo le modalità di cui alla lettera h) si sarebbe potuto agevolmente estrinsecare mediante l'emanazione di un provvedimento del Giudice (generalmente nelle forme dell'ordinanza), da comunicarsi sia ai procuratori delle parti che ai consulenti nominati, contenente la nomina del consulente o dei consulenti componenti il Collegio, i quesiti da sottoporre ai professionisti, l'indicazione della data di udienza, sebbene di fatto obliterata, e due tipologie di invito. Una prima, rivolta ai consulenti, previa specificazione circa l'importanza dell'incarico, volta a far loro comunicare mediante deposito telematico, entro un congruo termine anteriore all'udienza, la propria intenzione di accettare o meno l'incarico e l'assenza di ragioni di incompatibilità, oltre alle proprie generalità, con particolare attenzione agli indirizzi di posta elettronica certificata, ed una eventuale data di inizio delle operazioni peritali. La seconda tipologia di invito, invece rivolta ai procuratori delle parti, volta a comunicare i nominativi dei propri consulenti, l'eventuale rinuncia alla nomina o la riserva di nomina sino all'inizio delle operazioni peritali. In caso di risposta favorevole dal consulente o dai consulenti nominati, il Giudice, all'esito dell'udienza (fissata) non partecipata, avrebbe

ben potuto adottare un ulteriore provvedimento, sempre nelle forme dell'ordinanza, di conferimento dell'incarico vero e proprio, dando atto dell'accettazione pervenuta da parte dei consulenti, dei nominativi dei consulenti tecnici indicati dai procuratori delle parti (CCTTPP), della data di inizio delle operazioni peritali indicata dai CCTTUU, ovvero in mancanza, di altra data fissata dallo stesso Giudice, i termini per la trasmissione della bozza alle parti costituite, per la trasmissione delle eventuali note critiche di parte e per il deposito dell'elaborato definitivo, nonché del rinvio per l'esame dello stesso. In poche parole, un provvedimento avente il medesimo contenuto di un classico verbale di conferimento incarico, come se l'udienza si fosse effettivamente tenuta. Per quanto invece attiene alle modalità di cui alla lett. f), ossia le modalità c.d. da remoto, la questione appare di maggiore difficoltà, poiché attualmente gli unici due programmi ammessi dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DGSIA) sono Skype for business e Microsoft Teams⁵⁾, quest'ultimo maggiormente utilizzato, e già sperimentato da alcuni Uffici Giudiziari sin dall'inizio dell'emergenza per la trattazione di affari urgenti. Il programma Microsoft Teams consente ampie possibilità, sempre rimesse alla scelta ed al controllo del Giudice, concernenti la creazione di tanti teams quante sono le controversie da trattare, ovvero l'invito dei partecipanti alla propria stanza virtuale, unica, ma caratterizzata da un sistema di liste di attesa. Entrambe le tipologie, una volta scelte presuppongono la comunicazione ai « partecipanti », con apposito provvedimento a mezzo di Cancelleria, del rispettivo indirizzo IP, in quanto solo attraverso tale identificativo si potrà accedere alla modalità da remoto. Entrambi tali strumenti, stanza virtuale o team, consentono di tenere una udienza vera e propria, sebbene in modalità telematica, ossia in una stanza virtuale, e di redigere in tempo reale il verbale di udienza, nel quale il Giudice dovrà dare atto delle modalità scelte per la trattazione dell'udienza da remoto, delle parti presenti, delle modalità di identificazione delle stesse, per poi depositarlo nel fascicolo telematico, ossia all'interno del PCT. Orbene dalla stessa descrizione delle modalità di trattazione si comprende la vera potenzialità che le stesse possono, o potrebbero assumere nell'era telematica del processo civile, non solo nel periodo considerato dalla L. 27/2020, ma anche successivamente. Le suddette modalità consentono ai consulenti di ottemperare alle formalità previste dal Codice di rito, applicabili o meno anche ai procedimenti di istruzione preventiva, senza muoversi dal proprio studio o dall'Azienda ospedaliera presso la quale prestano servizio, senza neppure dover richiedere ore di permesso (per quanto attiene ai professionisti pubblici dipendenti) per recarsi presso l'Ufficio Giudiziario per il conferimento dell'incarico. In particolare, la modalità di trattazione da remoto, mediante l'utilizzo di Microsoft Teams garantisce a tutti gli effetti quel confronto dialettico tipico dell'udienza, senza obliterare in alcun modo l'importante momento di contatto tra il Consulente, i procuratori delle parti ed il

5) Cfr. Nota del Ministero della Giustizia m_dg.DOG07.10/03/2020.0003413.ID disponibile su https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/provvedimento_protocollato.pdf.

Giudice. Per quanto poi attiene alle modalità di espletamento delle operazioni peritali, la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, ha introdotto, come suddetto, all'art. 83, co. 7, la lettera *h-bis*) stabilendo espressamente « *lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti* ». Ebbene, se tale disposizione lascia intendere la possibilità per il Capo dell'Ufficio di autorizzare l'espletamento dell'incarico mediante utilizzo di modalità da remoto, non si comprende se tali modalità siano facoltative ovvero esclusive. Non è chiaro infatti se il Giudice possa procedere al conferimento incarico ed autorizzare l'inizio delle operazioni peritali durante l'arco temporale contemplato dalla norma (16 aprile, *rectius*: 12 maggio - 30 giugno) solo per quelle Consulenze che possano essere svolte con modalità da remoto, ovvero possa disporre per tutte le tipologie di incarico, autorizzandone l'espletamento da remoto, ma lasciando pur sempre al Consulente, od al Collegio, la scelta in ordine alle modalità da utilizzare, purché offrano idonee garanzie igienico-sanitarie. Appare evidente che dall'adesione alla prima impostazione discenda un'applicazione assai stringente della disposizione in esame. In particolare, nell'ambito della consulenza medico-legale, sia in ambito infortunistico che di responsabilità sanitaria, gli unici incarichi espletabili sarebbero quelli in cui non vi sia un paziente o danneggiato da visitare, ossia quelli in cui si sia già verificato l'*exitus*, rimanendo invece esclusi tutti i casi in cui il periziando debba, per l'appunto, essere visitato. Diversamente, ove si aderisca ad un'impostazione più estensiva, che consenta al Consulente di scegliere le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, tra cui anche le modalità « classiche », ossia in presenza dei CCTTPP e delle eventuali parti, di fatto non può che ritenersi rimessa allo stesso professionista anche la scelta dei presidi igienico-sanitari da applicare, con la conseguenza che sarà quest'ultimo a doversi sobbarcare delle spese ingenti per l'acquisto del materiale necessario, sebbene poi tale spesa, si ritiene possa essere rimborsata nella liquidazione, previa idonea documentazione. Tuttavia, gli aspetti pratici sono molteplici. Difatti nel primo caso, ovvero nelle ipotesi in cui la Consulenza debba svolgersi solo « sulle carte », potendosi svolgere con mezzi telematici, il Consulente sarà tenuto alla redazione di un verbale indicando le modalità di svolgimento delle operazioni, i soggetti virtualmente presenti, e dunque la qualifica da essi rivestita e le modalità di identificazione; le operazioni eseguite, le deduzioni e contestazioni espresse dai presenti, seppur sinteticamente. Diversamente nel secondo caso, ossia ove si ritenga possibile effettuare la visita del periziando, la possibilità che partecipino fisicamente anche i procuratori e/o i CCTTPP appare alquanto rischiosa, dovendo tutti osservare le distanze di sicurezza. In tal caso una valida soluzione potrebbe essere quella di svolgere le operazioni di visita alla sola presenza della parte periziata, del proprio CTP e/o del proprio procuratore, consentendo al CTP ed ai procuratori delle altre parti di parteciparvi da remoto, garantendo ai presenti lo svolgimento in sicurezza.

4. La nomina degli specialisti.

Altra potenzialità rimasta, almeno per il momento inutilizzata, attiene alla « pubblicità », nei sistemi informatici della rete del Sistema Giustizia, di informazioni specifiche relative ai consulenti tecnici. Spesso, soprattutto in Uffici Giudiziari di grandi dimensioni, gli albi dei consulenti non risultano aggiornati, o meglio, risultano solo aggiunti nominativi di nuovi iscritti, senza alcuna revisione delle informazioni relative ai precedenti iscritti, trovandosi talvolta addirittura innanzi a nominativi di professionisti ormai defunti. Per quanto attiene lo specifico ambito della responsabilità sanitaria, come già accennato la Legge Gelli-Bianco ha espressamente previsto, all'art. 15, che « *Nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento, avendo cura che i soggetti da nominare, scelti tra gli iscritti negli albi di cui ai commi 2 e 3, non siano in posizione di conflitto di interessi nello specifico procedimento o in altri connessi e che i consulenti tecnici d'ufficio da nominare nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 8, comma 1, siano in possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione acquisite anche mediante specifici percorsi formativi* ». Ha poi specificato, al secondo comma che « *Negli albi dei consulenti di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e dei periti di cui all'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina. In sede di revisione degli albi è indicata, relativamente a ciascuno degli esperti di cui al periodo precedente, l'esperienza professionale maturata, con particolare riferimento al numero e alla tipologia degli incarichi conferiti e di quelli revocati* », albi che dovranno essere aggiornati con cadenza quinquennale⁶⁾. Ebbene, il Legislatore della Novella ha raccolto le profonde perplessità sorte negli anni a causa della superficialità con cui molti Uffici Giudiziari hanno consentito l'iscrizione dei professionisti nell'apposito albo, e delle profonde disparità tra i requisiti demandati per l'iscrizione in alcuni Uffici Giudiziari e non in altri, puntando non solo ad un aggiornamento, ma ad una uniformità sull'intero territorio nazionale. Si è infatti per anni riscontrata la difficoltà per i Giudici di scegliere Consulenti idonei all'espletamento dello specifico incarico, tuttavia al buio, con il rischio di plurime rinunce per incompatibilità o da rapporti lavorativi presso le stesse strutture coinvolte nei giudizi. Tuttavia, nonostante il pregevole sforzo legislativo, tale norma è

6) In questo senso 28.05.2018 è stato firmato un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), il Consiglio Nazionale Forense (CNF) e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCEO) al fine di armonizzare i criteri e le procedure di formazione degli Albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali civili e penali. All'art. 11 di detto protocollo viene evidenziata la necessità della informatizzazione degli albi per una più agevole consultazione e revisione.

rimasta poco applicata, con rare eccezioni⁷⁾. Altra questione di grande importanza, su cui l'utilizzo più ampio e rigoroso degli strumenti telematici offerti dal PCT può incidere, attiene ai poteri del CTU, o del Collegio, di acquisire documentazione in sede di operazioni peritali⁸⁾. In ordine a tale questione, occorre innanzitutto distinguere a seconda che si verta nell'ambito dell'istruzione preventiva o nel giudizio di merito. Come precedentemente accennato, il procedimento per ATP, « puro » o conciliativo che sia, è del tutto deformalizzato, in quanto scevro delle preclusioni istruttorie che invece caratterizzano il procedimento di cognizione. Ciò ha portato taluni Uffici Giudiziari ad accogliere una interpretazione tanto estensiva da ritenere ammissibile in ogni momento l'ingresso di documentazione (nuova) utile ai fini dell'accertamento, a maggior ragione in presenza di finalità conciliative, ritenendo prevalenti la finalità deflattiva e l'interesse di tutte le parti ad un accertamento completo e pregnante. Tuttavia tale interpretazione si scontra, da un lato, con la tutela del diritto di difesa di tutte le parti, certamente applicabile anche ai procedimenti di istruzione preventiva, e da un altro lato con l'esigenza di celerità che tale procedimento deve assumere, considerata la necessaria urgenza che deve sussistere nell'ambito dell'ATP *ex art. 696 c.p.c.* (timore di dispersione della prova) e, nell'ambito della specifica materia della responsabilità sanitaria, degli stringenti termini previsti dall'art. 6 della Legge Gelli-Bianco, secondo cui, il procedimento dovrebbe concludersi nel termine di sei mesi dall'introduzione del ricorso, sebbene l'unica conseguenza certamente non avente natura sanzionatoria, sia la procedibilità della domanda e dunque l'instaurabilità del giudizio di merito *ex art. 702 bis c.p.c.* Taluni Uffici, al fine di mitigare tale impostazione, eccessivamente permissivista, hanno ritenuto ammissibile la produzione di nuova documentazione, purché vi sia l'accordo delle parti, al fine di superare l'eventuale violazione del diritto di difesa. Altra impostazione, secondo gli autori maggiormente rispettosa del diritto di difesa e delle esigenze di celerità e speditezza, ritiene ammissibile nuova documentazione, sino al conferimento dell'incarico peritale, ravvisando in tale momento un limite invalicabile, e ciò in quanto sia le parti che il Giudice debbono avere contezza di tutta la documentazione versata in atti, in particolare dovendo quest'ultimo formulare i quesiti in ordine alle risultanze della documentazione, al fine di evitare di disporre una Consulenza meramente esplorativa, sulla scorta dei fatti posti a fondamento dalle parti. Diversa è invece l'ipotesi del giudizio di merito, sia esso a cognizione piena, sommaria, o del rito lavoro, attesa l'esistenza delle preclusioni istruttorie. È difatti lo stesso legislatore ad individuare i termini perentori entro cui le parti debbono depositare la documentazione a sostegno delle proprie domande ed eccezioni, rispettivamente nell'art. 183, co. 6 n. 2 per il processo a cognizione piena, nel ricorso e memoria difensiva nell'art. 702 *bis c.p.c.* come anche per il rito lavoro. Proprio

7) tra tutte, si segnala il protocollo d'intesa stipulato tra Tribunale di Genova, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Genova e Ordine degli Avvocati di Genova (cfr <https://www.omceoge.it/allegati/Protocollo%20di%20intesa%20circondariale%20CTU%20e%20Periti%2020%20Dicembre%202018.pdf>).

8) Cfr Cass. civ., sez. III, n. 31886 del 06.12.2019.

la recente sentenza circoscrive i poteri di acquisizione del CTU ai soli documenti afferenti i c.d. fatti secondari od accessori, non costitutivi ma comunque necessari al fine di garantire un accertamento completo, chiarendo come le preclusioni previste dal legislatore non operino solo tra le parti, ma assolvano ad un interesse pubblico, dovendo, il Giudice, rilevare officiosamente la nullità della Consulenza, ove appuri essere fondata su documentazione assunta illegittimamente dal CTU, ossia documentazione afferente elementi costitutivi. Ebbene è in tale contesto che si inserisce l'informatizzazione. Tutto deve passare attraverso il PCT, tuttavia così non è. Difatti, indipendentemente dall'orientamento seguito, e nonostante sia stato espressamente previsto dall'art. 16 *bis* del D.L. 179/2012 che tutti gli atti (e dunque anche i documenti) endoprocedimentali debbano essere depositati nel fascicolo telematico, nei formati ammessi, spesso accade che le parti si presentino alle operazioni peritali consegnando in tale occasione documentazione nuova, più o meno rilevante ai fini dell'accertamento, ovvero che in tale sede il Consulente, spesso senza chiedere delucidazioni al Giudice, acquisisca documentazione nuova, ritenuta necessaria al fine di fornire una relazione esaustiva. Ebbene, se si considera maliziosamente, tale comportamento appare scorretto, o quantomeno superficiale. Si rammenta infatti che il Consulente è ausiliario del Giudice, « *l'occhiale del Giudice* », in quanto dotato di competenze tecniche che l'organo giudicante non ha, essendo pertanto soggetto, salve le espresse deroghe di legge, ai medesimi poteri e doveri cui è soggetto il Giudice⁹⁾. Sarebbe forse auspicabile l'introduzione di una qualche forma sanzionatoria, come deterrente a tali comportamenti, non ritenendosi sufficiente quanto disposto dall'art. 116 c.p.c., peraltro applicabile alle sole parti. Difatti è solo attraverso un rigoroso utilizzo dello strumento telematico ed in particolare del PCT che è garantito quel controllo che il Giudice deve esercitare su tutta la procedura, e dunque anche nell'ambito delle operazioni peritali. Per quanto poi attiene il deposito dell'elaborato peritale, lo stesso deve avvenire nel termine stabilito dal Giudice. Ebbene, l'art. 52 D.P.R. 115/2002¹⁰⁾ prevede un'apposita disciplina nel caso di consulenza depositata in ritardo senza che il CTU abbia mai depositato una richiesta di proroga al giudice. La norma stabilisce espressamente che « *se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all'ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo* ». Tale disposizione costituisce una sanzione finalizzata a prevenire comportamenti non virtuosi dell'ausiliario e indebite dilatazioni dei tempi processuali, in funzione di garanzia del principio del giusto processo. In relazione alla predetta sanzione il legislatore non ha attribuito al giudice di merito alcun potere di

9) ROSSETTI M. Il CTU *l'occhiale del Giudice*. Milano: Giuffrè; 2012.

10) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

graduazione, né con riferimento al quantum, né con riferimento all'entità del ritardo in cui è incorso l'ausiliario nel deposito della sua relazione¹¹⁾(Cass. civ. n. 22621/2019).

5. L'attività penalistica.

Per quanto invece attiene l'ambito penalistico, nonostante l'assenza, almeno sino ad ora di un equivalente del PCT ossia di un processo penale telematico, le procedure risultano spesso più snelle rispetto a quanto previsto in sede civilistica. Anche in tale settore occorre distinguere l'ipotesi in cui il consulente sia nominato dal Pubblico Ministero (PM), svolgendo gran parte della propria attività nella fase delle indagini preliminari quale consulente tecnico del PM (CTPM), da quella in cui sia nominato dal Giudice in qualità di perito. Nel primo caso l'attività è normata principalmente dagli art. 359 e seg del c.p.p. che si innesta nella fase delle indagini preliminari, caratterizzate dalla « neutralità » del PM che, in forza del triplice disposto degli artt. 50, 358 e 405 c.p.c., svolge indagini anche a favore dell'indagato secondo il principio di completezza delle stesse e del ruolo non di parte che riveste. Ed è proprio nell'ambito di quest'attività di ricerca e assicurazione delle fonti di prova che si innestano gli accertamenti tecnici ed i rilievi che sono prerogativa del PM. Ciò si desume sia da una lettura sistematica, in quanto la disposizione di cui all'art. 359 c.p.p. è contenuta all'interno del titolo V del libro V relativo all'« attività del pubblico ministero » che, subito dopo l'art. 358, definita come disposizione pilota, relativa al ruolo di tutore dell'obiettività dei risultati delle indagini, seguono quelle relative agli accertamenti tecnici, desumendosi da ciò l'importanza che tali attività assumono nell'ambito dell'indagine. La peculiarità dell'accertamento tecnico è dettata dal fatto che non costituisce una mera attività di raccolta di dati; questa pur richiedendo particolari competenze, si differenzia dai rilievi in senso stretto in quanto presuppone che si operino delle valutazioni, spesso in ordine all'inferenzialità del dato tecnico nel rapporto causale tra fatto ed evento. Il PM provvede alla nomina mediante atto formale di conferimento incarico, nel quale, vengono formulati i quesiti cui è chiamato a rispondere ed in caso di accertamenti tecnici irripetibili, avvisa senza ritardo i difensori, la persona sottoposta alle indagini e la parte offesa di data, ora e luogo del conferimento d'incarico, oltre alla possibilità di nominare propri consulenti. I consulenti tecnici della persona offesa, dell'indagato e gli Avvocati hanno la facoltà di assistere sia al conferimento d'incarico che alle operazioni peritali, formulando eventuali osservazioni e riserve. Diversamente dall'ambito civile, caratterizzato da un certo formalismo, anche nei procedimenti di istruzione preventiva, come pocanzi esposto, il CTPM ha invece poteri maggiori nell'acquisizione di documentazione medica, visione degli atti del procedimento e qualsiasi documento ritenuto utile a fini di giustizia. Per quanto invece attiene all'at-

11) Cfr. Cass. civ., sez. II, n. 22621 del 10.09.2019.

tività di perito del Tribunale in sede penale la disciplina è scandita dagli art. 220 e ss. del c.p.p. Quanto alla nomina, ai sensi dell'art. 221 c.p.p., il perito deve essere scelto tra i soggetti iscritti nell'apposito albo istituito presso il Tribunale stesso, e solo in via meramente sussidiaria, può essere scelto tra professionisti che, pur non iscritti nello specifico albo, presentino particolari competenze nella materia, ferma la necessità di una motivazione di tale scelta da parte del Giudice. Con riferimento, invece, alla possibilità di nominare più periti va riferito come ciò sia previsto qualora le indagini siano di particolare complessità o siano necessarie conoscenze in diverse materie (art. 221 c.p.p.). Disposizione che, nell'ambito della materia della responsabilità sanitaria, deve essere letta in accordo con la novella di cui alla L. 24/2017, che ha imposto, anche nell'ambito penale, la nomina di un Collegio peritale. Inoltre l'ordinanza con cui il Giudice dispone la perizia, oltre che motivata, deve contenere la nomina del perito, la sommaria indicazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito (art. 224 c.p.p.). Il perito viene dunque citato a comparire all'udienza per il conferimento dell'incarico ed il provvedimento è altresì notificato alle parti che, ai sensi dell'art. 225 c.p.p., possono nominare i propri consulenti tecnici, sebbene non sia previsto un limite temporale alla nomina dei CTP, salvo l'unica indicazione fornita al quarto comma dell'art. 230, c.p.p., secondo cui « *la nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali* ». All'udienza fissata per il conferimento dell'incarico al perito, il giudice, accertate le generalità dello stesso, ed appurato che non sussistano condizione di incapacità o incompatibilità previste dalla legge, raccoglie la formula di giuramento e formula i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici, il PM e i difensori presenti. In tale sede il perito fissa ora e luogo di inizio delle operazioni peritali. Sebbene il Codice di rito stabilisca che il perito, ove possibile debba rispondere contestualmente ai quesiti che sono stati formulati, nella prassi giudiziaria ciò non accade mai, venendo fissato un termine non superiore a 90 giorni, ridotto a 60 in fase di dibattimento, prorogabili su istanza motivata dello stesso perito, sebbene si tratti di termini ordinatori e non perentori, poiché non previsti a pena di decadenza alcuna. Potendo infatti incidere, il ritardo nel deposito dell'elaborato, sul solo onorario, ai sensi dell'art. 52 D.P.R. 115/2002. Fatta tale premessa, occorre osservare che anteriormente all'emergenza sanitaria che contraddistingue momento attuale, l'utilizzo di piattaforme o di sistemi informatici per la comunicazione era limitato principalmente alle comunicazioni a mezzo PEC, in sostituzione della posta inviata a mezzo raccomandata. Tale utilizzo era comunque circoscritto alle sole comunicazioni, senza alcuna prospettiva di sostituzione di formalità che, come suddetto, sono svolte innanzi all'autorità giudiziaria, requirente o giudicante. Era infatti limitata alla comunicazione della nomina dei consulenti o periti, al deposito degli elaborati e ad eventuali richieste di proroghe da parte di questi ultimi. Diversamente, costituisce oramai prassi consolidata, sebbene non unanime, l'utilizzo di mezzi informatici per la

trasmissione di documentazione del fascicolo. Alla luce della necessaria nomina di un Collegio peritale, nella prassi giudiziaria talvolta accade che al consulente specialista in medicina legale venga chiesto di visionare il fascicolo prima di prestare il giuramento, al fine di indicare al Giudice la specializzazione che l'altro, o gli altri professionisti componenti il Collegio debbano avere per poter eseguire un'indagine completa, e talvolta di fornire anche il nominativo dello specialista da nominare in affiancamento. Trattasi tuttavia di una prassi maggiormente diffusa in ambito civile, avverso la quale sono state mosse forti critiche, nascondendo il rischio di una commistione che la Legge Gelli-Bianco avrebbe voluto superare, rimettendo al Giudice stesso la composizione del Collegio, e non al suo consulente, volendo superare la prassi precedente di nomina degli ausiliari. Contrariamente a tali timori siffatta prassi permette, da un lato, la scelta più accurata dello Specialista di branca, accadendo spesso, come già accennato che il Giudice non sia in grado di conoscere le effettive competenze ed esperienze lavorative, e dall'altro di ridurre le tempistiche per la formazione del collegio definitivo, senza rischiare rinunce dell'ultima ora per impedimenti od incompatibilità, con rinvii spesso in termini di mesi. Purtroppo, tale pregevole iniziativa, già di difficile attuazione nell'ambito del processo civile, non avendo, il CTU nominato accesso al fascicolo fintantoché non si celebri l'udienza di conferimento dell'incarico, risulta pressoché impossibile nell'ambito del processo penale, non essendo intervenuta pressoché alcuna informatizzazione « ufficiale ». Se la consulenza o la perizia riguardano procedimenti penali, chi è nominato può visionare il fascicolo cartaceo ed estrarre copia dei documenti utili al fine di rispondere ai quesiti posti: in virtù della digitalizzazione della documentazione disponibile presso qualsiasi cancelleria italiana, tale documentazione può essere acquisita attraverso supporto digitale (CD, DVD, supporto USB) o attraverso trasmissione mail o PEC (spesso il limite è dettato dalle dimensioni dei file che richiedono specifiche mail con supporto di pacchetti di dati "pesanti" ed escludono la possibilità di utilizzo della PEC, nonostante la contrazione delle dimensioni dei file con specifici programmi). Per quanto attiene le operazioni peritali, quasi esclusivamente svolte « de visu », a prescindere dalla necessità o meno di visitare il paziente o di svolgere accertamenti irripetibili (autopsie giudiziarie, prelievo di materiale biologico, etc), le stesse sono fissate dai consulenti/periti d'Ufficio, tenendo conto delle esigenze dei consulenti di parte, per permettere comunque il contraddittorio. A questo punto il CTU ha a disposizione i fascicoli cartacei di parte (o ritirati in fase al conferimento d'incarico, o forniti dai consulenti di parte alle operazioni peritali). Ora torna protagonista lo scambio di informazioni telematiche: è ammessa la trasmissione di relazione preliminare in ambito civilistico ai consulenti, così come la trasmissione di note da parte degli stessi a mezzo mail (non è richiesta obbligatoriamente la PEC). Il deposito degli elaborati finali è obbligatoriamente telematico in ambito civilistico ed universalmente accettato, preferibilmente a mezzo telematico certificato, in ambito penalistico.

6. L'utilizzo dei sistemi informatici in epoca pandemica.

All'inizio dell'emergenza sanitaria, prima di parlare di processi o udienze da remoto, il primo punto di applicabilità dello *smart working* è stato individuato nella fase delle operazioni peritali: tutto ciò che poteva essere fatto non in presenza (ossia tutti i casi in cui non fosse necessario effettuare accertamenti irripetibili o procedere alla visita di un paziente) è stato espletato attraverso le più diverse piattaforme di comunicazione via web, purché permettessero la comunicazione video e audio di tutti i consulenti coinvolti nel caso. A questo sono seguiti episodi, dapprima a spot, determinati dalle esigenze di singoli specifici casi (ovviamente in ambito penalistico indifferibile, essendo stato sospeso, attraverso D.P.C.M. tutto ciò che attiene al mondo del diritto civile) e successivamente sempre più frequenti e diffusi, di conferimenti d'incarico telematici. Si è sempre più fatto affidamento alle notifiche per le vie brevi (art.149 c.p.p.) e le modalità scelte, al fine di garantire comunque le esigenze procedurali, seppur con qualche piccola differenza sono state quelle di inviare la nomina contenente già il quesito al consulente ed alle parti, a mezzo posta elettronica certificata, garantendo almeno 24 ore di tempo per trasmettere eventuali richieste o precisazioni, con trasmissione del conferimento d'incarico vero e proprio sempre via PEC, corredato dall'inizio delle operazioni peritali e trasmissione della documentazione necessaria sempre per lo stesso mezzo telematico. La consueta collaborazione tra consulente tecnico e magistrato (e organi di Polizia Giudiziaria) è rimasta inalterata, attraverso richieste di sequestro di documentazione o suggerimenti di acquisizione di sommarie informazioni, via mail. Le operazioni peritali in ambito penalistico si sono effettuate attraverso sistemi di piattaforme digitali, qualora possibile (e negli altri casi si è proceduto all'espletamento degli atti necessari, trattandosi, esclusivamente di questioni urgenti, indifferibili), con successivo deposito degli elaborati a mezzo PEC. Per quanto attiene i procedimenti civili con conferimento d'incarico avvenuto precedentemente alla sospensione forzata, si è provveduto ad esperire le operazioni peritali a mezzo telematico, qualora non fosse necessaria visita medica di pazienti, con consueto deposito attraverso il sistema previsto dal PCT. La maggior parte dei consulenti e dei periti attualmente ha predisposto l'archiviazione di tutti i fascicoli cartacei che aspetta di riconsegnare, quando sarà possibile. In ultimo, si segnala come perfino il sistema di richiesta di onorario, in molti Tribunali, ha ritenuto percorribile la sola trasmissione del fascicolo amministrativo via mail.

7. Le prospettive del Decreto Cura Italia sull'utilizzo dei sistemi informatici in epoca pandemica.

Al chiaro fine di non paralizzare il sistema giudiziario italiano, già flagellato da durate interminabili dei procedimenti, e con la cogente necessità di ripartire, almeno parzial-

mente, prima del termine dell'emergenza sanitaria, direttamente in ambito Legislativo si è deciso di adottare misure ad hoc per « liberalizzare » i sistemi di comunicazione telematici, integrandoli a pieno titolo nei sistemi procedurali codicistici. Non ritenendo sia questa la sede, ne siano gli Autori persone dotate delle giuste competenze per commentare o valutare i rischi e le potenzialità della dematerializzazione delle udienze o, comunque di tutte le sfaccettature di tale presa di posizione in ciascun ambito della Giustizia, lo scopo di questo elaborato è comprendere le ricadute pratiche sul lavoro dei consulenti e dei periti per l'Ufficio. L'innovazione più evidente riguarda i conferimenti dell'incarico: attraverso piattaforma telematica, sempre più personalizzata allo scopo nel tempo (come per PCT o per istanzaweb si arriverà, probabilmente, ad una piattaforma dedicata con credenziali che permettano l'identificazione certa delle persone ammesse alla conferenza) sarà possibile espletare tale atto da remoto. Alcune considerazioni sorgono spontanee. Per quel che concerne l'ambito civilistico: 1 - il fascicolo telematico dovrà necessariamente essere completo, senza distinzione tra la documentazione cartacea e quella contenuta su PCT; 2 - andrà valutata la possibilità di permettere ai CCTTUU l'accesso al fascicolo telematico alla nomina, per garantire la possibilità di creare un Collegio (nei casi previsti) tarato sul caso specifico, senza ulteriori ritardi nel giuramento (soprattutto per gli ATP); 3 - oltre a quanto sopra specificato, una lettura preliminare degli atti permetterà al consulente di capire se il caso specifico potrà prevedere delle operazioni peritali in remoto o se sarà necessario procedere alla visita medico-legale e/o specialistica con convocazione delle parti in presenza, permettendo di mettere in atti la tipologia di accertamento sin dal conferimento d'incarico, con possibilità delle parti stesse eventualmente di eccepire quanto ritenuto in una fase precoce del procedimento; 4 - lo stesso periodo concesso al consulente per valutare quanto sopra descritto, andrà concesso alle parti per integrare i quesiti del Giudice. Per quanto invece concerne l'ambito penalistico: a) sarà necessaria una distinzione tra incarichi *ex art.* 359 e 360 c.p.p. per quanto attiene le Consulenze per il PM; b) ad ogni modo, la videoconferenza permetterà di garantire il contraddittorio nella fase del conferimento d'incarico, in particolare, nel caso di consulenze irripetibili dove è chiaramente necessario lo scambio dialettico di informazioni, chiarimenti e precisazioni tra le parti od i loro rappresentanti ed il consulente/perito; c) andrà sostituita la firma del verbale da parte del consulente con altro sistema; d) per quanto attiene i soli incarichi di autopsia giudiziaria, i nulla osta al seppellimento del cadavere, ove solitamente rilasciati al consulente, andranno inoltrati a mezzo pec, come tutta la documentazione in atti, compreso il verbale di conferimento d'incarico; e) per le operazioni peritali vige il medesimo ragionamento applicato in ambito civilistico. Tutto quanto esposto sopra, affinché trovi ricadute di applicabilità pratica, necessita della assoluta abolizione delle copie cartacee « di cortesia », la cui esistenza si pone in netta contrapposizione con il concetto stesso di « processo telematico ».

8. Conclusioni.

Dalla disamina delle garanzie necessarie e dei dettami procedurali non emergono, a parere degli autori, impedimenti al conferimento d'incarico telematico. Per quanto attiene la possibilità di procedere alle operazioni peritali, tale opportunità andrà valutata caso per caso, a seconda della specificità del procedimento e delle specifiche richieste tecniche. Molte delle problematiche sollevate sulla questione riguardano una possibile riduzione della tutela della riservatezza (con tanto di richiesta di coinvolgimento e di chiarimenti dal Ufficio del Garante – entità che spesso, invece di essere un Organo di tutela e di risoluzione di problematiche cogenti e concrete, risulta un ufficio complicazione affari semplici): soffermandoci sui momenti giudiziari qui presi in considerazione, volendo paragonare il « prima » con il « dopo », di fatto non si rilevano particolari criticità, se non nell'ipotesi dell'udienza civile per il conferimento d'incarico, che potrebbe o essere risolta dilatando il conferimento in due o tre giorni e permettendo una comunicazione scritta tramite PEC o attraverso piattaforme informatiche dedicate (con accesso, magari, attraverso la Carta dei Servizi). Si tenga, comunque, in debito conto che delicate riunioni aziendali e commerciali, con problematiche di riservatezza meno nobili ma nettamente più monetizzabili (come informazione su brevetti industriali, appalti, strategie aziendali, etc) rispetto alla tutela dei dati sensibili, sono effettuate per via telematica, utilizzando principalmente la piattaforma Skype (marchio registrato), senza che mai siano emerse falle nel sistema, potendo così essere riconosciuto – di fatto – quale metodo di comunicazione non particolarmente problematico dal punto di vista della sicurezza. Ad ogni modo, tenuto conto che le comunicazioni di dati e documentazione attraverso PEC sono accettate anche da sentenze di Suprema Corte, tali questioni non appaiono in nessun modo ostative per quanto attiene l'informatizzazione del lavoro del Perito o del CTU. Volutamente non si è presa in considerazione la parte del lavoro successiva al deposito, dettata dalla partecipazione dei Consulenti alle udienze o alle richieste di chiarimenti: le perplessità sulla non presenza fisica di Avvocati, Testimoni e Giudice nelle delicate fasi del contraddittorio in Udienza espresse da autorevoli fonti, sottolineando l'importanza del contatto diretto tra le varie parti, non trova in questo elaborato, una idonea e proficua sede di discussione. In ultimo si ritiene di sottolineare come la modalità di lavoro qui proposta, permetterebbe, oggi, di superare, almeno per alcuni procedimenti, le problematiche dei conferimenti d'incarico legate all'emergenza sanitaria. Tale tipologia di *smart working* permetterebbe, inoltre, domani, di ridurre drasticamente le necessità di spostamenti da parte dei consulenti tecnici, con evidente riduzione dei tempi da dedicare ai viaggi, dei rischi intrinseci negli spostamenti, con relativo rischio di spostamento di documentazione cartacea originale e, in ultimo – ma certamente non per importanza – con riduzione dei costi e dell'impatto dei procedimenti stessi sull'ambiente.